



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte costituzionale

- 1. Corte cost., 25 giugno 2020, n. 126, sulla legittimità costituzionale delle norme della Regione Toscana che prevedono l'assunzione mediante scorrimento delle graduatorie piuttosto che mediante indizione di concorsi per il personale regionale e delle Asl;**
- 2. Corte cost., 23 giugno 2020, n. 121, sulla domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo;**
- 3. Corte cost., 23 giugno 2020, n. 119, sulla legittimità costituzionale della norma della Regione Veneto che stabilisce una deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali.**

Corte di cassazione

- 4. Cass. civ., sez. unite, 24 giugno 2020, n. 12483, sui presupposti per la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di gestione di discariche di rifiuti;**
- 5. Cass. civ., sez. unite, 22 giugno 2020, n. 12142, al g.o. le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennità di occupazione nell'ambito delle procedure ablativo.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

- 6. Cons. Stato, Ad. plenaria, 2 luglio 2020, n. 12, sul termine per impugnare l'aggiudicazione della gara pubblica;**
- 7. Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2020, n. 4196, alla Corte di giustizia Ue la compatibilità con la normativa comunitaria della disciplina nazionale dei rifiuti**

urbani indifferenziati non pericolosi trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico;

8. **Cons. Stato, sez. III, 1 luglio 2020, n. 4194**, sulla decorrenza degli interessi sulle somme tardivamente percepite a titolo di finanziamenti;
9. **Cons. Stato, sez. III, 1 luglio 2020, n. 4189**, sull'attività di cartomanzia lecita;
10. **Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4139**, sul trasferimento del militare per motivi eccezionali;
11. **Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4134**, sulla (non) legittimazione ad intervenire nel processo amministrativo del "cittadino-contribuente" che abbia presentato un esposto all'amministrazione e sui criteri di rideterminazione degli oneri di costruzione;
12. **Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4129**, sull'opposizione a decreto di estinzione del giudizio.

Consiglio di Stato – Pareri

13. **Cons. Stato, sez. I consultiva, 30 giugno 2020, n. 1233**, parere sulla deroga all'annullamento *ex tunc* dell'atto impugnato: Piano antincendio della Toscana.

Normativa

14. **Legge 25 giugno 2020, n. 70** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, con in calce il testo coordinato. (GU Serie Generale n. 162 del 29-06-2020).
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2020.

Corte costituzionale

(1)

La Corte si pronuncia sulla legittimità delle norme della Regione Toscana che prevedono l'assunzione mediante scorrimento delle graduatorie

piuttosto che mediante l'indizione di concorsi per il personale regionale e delle Asl.

[Corte costituzionale, sentenza 25 giugno 2020, n. 126 – Pres. Cartabia, Red. Sciarra](#)

La Corte ha ribadito che la regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all'ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali.

Quanto all'impiego pubblico regionale, esso deve essere ricondotto all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, solo «per i profili privatizzati del rapporto», attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove «i profili “pubblicistico-organizzativi” rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. Tali profili pubblicistico-organizzativi, proprio perché indissolubilmente connessi con l'attuazione dei principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost., sono sottratti «all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato».

La regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale – in quanto riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali – è preclusa allo Stato (a maggior ragione attraverso disposizioni di dettaglio) e spetta alla competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 2 del 2004), nel rispetto dei limiti costituzionali (sentenza n. 380 del 2004, punto 3.2. del considerato in diritto).

Alla competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni sono riconducibili, in particolare, le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale (sentenze n. 191 del 2017, punto 5.4. del considerato in diritto, e n. 251 del 2016, punto 4.2.1. del considerato in diritto) e la regolamentazione

delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive (sentenza n. 241 del 2018, punto 4. del considerato in diritto).

Pertanto, le disposizioni impugnate, proprio perché si correlano a una fase antecedente al sorgere del rapporto di lavoro, non invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», attenendo all'organizzazione del personale, ambito in cui si esplica la competenza residuale delle Regioni.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato:

“non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l. r. 1/2009), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe”.

(2)

La Corte si pronuncia sulla legittimità costituzionale della l. n. 89/2001, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della domanda di equa riparazione all'esperimento dei “rimedi preventivi”.

[Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 2020, n. 121 – Pres. Cartabia, Red. Morelli](#)

La Corte ha scrutinato la legittimità costituzionale, tra gli altri, dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui è «inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art. 1-ter». Secondo la Corte, sono rimedi preventivi quelli «volti ad evitare che la durata

del processo diventi eccessivamente lunga». Rimedi, questi, che la giurisprudenza europea ritiene non solo ammissibili, ma «addirittura preferibili [...] eventualmente in combinazione con quelli indennitari» (Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia). Secondo, infatti, la Corte di Strasburgo, quando un sistema giudiziario si rivela lacunoso rispetto all'esigenza derivante dall'art. 6 della CEDU, per quanto riguarda il termine ragionevole del processo, un rimedio che permetta di accelerarlo, allo scopo di impedirne una durata eccessiva, costituisce la soluzione più efficace. Tale rimedio presenta infatti un vantaggio innegabile rispetto ad un rimedio unicamente risarcitorio, in quanto permette di accelerare la decisione del giudice interessato, evita altresì di dover accertare l'avvicinarsi di violazioni dello stesso procedimento e non si limita ad agire a posteriori come nel caso del rimedio risarcitorio (C.E.D.U., sentenza 25 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia).

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato:

“non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe”.

(3)

La Corte si pronuncia sulla norma della Regione Veneto che stabilisce una deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali.

[Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 2020, n. 119 – Pres. Cartabia, Red. Barbera](#)

La Corte ha evidenziato che la previsione di una competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.) in tanto si giustifica in quanto con la stessa si intende assicurare che i rapporti interprivati siano disciplinati nell'intero territorio della Repubblica secondo criteri di identità. Una simile esigenza, se è ravvisabile con riguardo alla disciplina delle distanze quale stabilita nelle norme statali (codice civile, d.m. n. 1444 del 1968 e d.P.R. n. 380 del 2001), certamente non può essere invocata con riferimento alle discipline locali, che, per quanto integrative del codice civile, sono destinate ad operare in ristretti ambiti territoriali. In effetti, esse trovano il loro fondamento proprio nell'autonomia degli enti locali in un contesto normativo nel quale ancora non erano state introdotte, con la Costituzione repubblicana, le autonomie regionali.

Una volta riconosciuta alle Regioni la competenza concorrente in materia di governo del territorio, deve infatti escludersi che esse incontrino il limite dell'ordinamento civile tutte le volte in cui, ferma la disciplina statale delle distanze, ad essere modificate per effetto di leggi regionali siano le disposizioni dei regolamenti comunali o delle norme tecniche, la cui finalità è proprio quella di adattare la disciplina a specifiche esigenze territoriali, ma certamente non quella, propria delle norme di ordinamento civile, di stabilire criteri uniformi sull'intero territorio nazionale nei rapporti tra privati.

Ne consegue che non può opporsi alla competenza regionale il limite dell'ordinamento civile quando oggetto di deroga siano – come per effetto della norma regionale ora in scrutinio – non le disposizioni statali sulle distanze, ma le norme integrative dei regolamenti locali.

La Corte costituzionale ha quindi dichiarato:

“non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe”.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(4)

Le Sezioni unite si pronunciano sui presupposti per la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di gestione di discariche rifiuti.

[Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 24 giugno 2020, n. 12483 – Pres. Spirito, Est. Carrato](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che: “la controversia concernente l'accertamento e la quantificazione di crediti vantati dal gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti nei confronti dell'ente concedente, siccome attinente alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali della gestione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, rimanendo irrilevante la valutazione sul modo in cui la P.A. si avvalga della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo.

In termini ancora più espliciti si è affermato che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o di soggetti ad essa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.

Del resto, va osservato che la stessa previsione di cui alla lett. p) dell'art. 133 del d. lgs. n. 104/2010, pur facendo riferimento - ai fini della sussistenza della giurisdizione

esclusiva in capo al giudice amministrativo - alle controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in situazione di emergenza e, comunque, a quelle attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, impone che quest'ultima debba in ogni caso essere riconducibile ad un comportamento della P.A. che si estrinseca attraverso l'esercizio di un pubblico potere."

(5)

Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del g.o. a decidere le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennità di occupazione nell'ambito delle procedure ablativo.

[Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 22 giugno 2020, n. 12142 – Pres. Virgilio, Est. Acerno](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che: "deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario come da giurisprudenza costante delle sezioni unite ribadita di recente anche con l'ordinanza n. 7303 del 2017, così massimata: "le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione' (in termini anche Cass. civ., sez. un., n. 32361 del 2018)."

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici sono state redatte dal Cons. Giulia Ferrari e possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale. Le massime n. 10, 11 e 12 sono state redatte dall'Ufficio studi, massimario e formazione.

(6)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla decorrenza del termine per impugnare l'aggiudicazione della gara pubblica.

[Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 2 luglio 2020, n. 12 – Pres. Patroni Griffi, Est. Maruotti](#)

Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016; la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.

Le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale; la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione

temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(7)

La IV sezione rimette alla Corte di giustizia Ue la compatibilità con la normativa comunitaria della disciplina nazionale dei rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico.

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 1 luglio 2020, n. 4196 – Pres. Troiano, Est. Carluccio](#)

Devono essere rimesse alla Corte di giustizia Ue le questioni se:

- a) in riferimento ad una fattispecie in cui rifiuti urbani indifferenziati, non contenenti rifiuti pericolosi, siano stati trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico (operazione R1/R12, ai sensi dell'allegato C) del Codice dell'Ambiente) e, all'esito di tale operazione di trattamento, risulti, in tesi, che il trattamento non abbia sostanzialmente alterato le proprietà originarie del rifiuto urbano indifferenziato, ma agli stessi venga assegnata la classificazione CER 19.12.12., non contestata dalle parti;
- b) ai fini del giudizio in ordine alla legittimità delle obiezioni, da parte del Paese di origine, alla richiesta di autorizzazione preventiva alla spedizione in un Paese europeo presso un impianto produttivo per l'utilizzo, in co-combustione o, comunque, come mezzo per produrre energia, del rifiuto trattato, sollevate dall'Autorità preposta nel Paese

di origine sulla base dei principi della direttiva 2008/98/CE, ed in particolare di obiezioni quali quelle, nella fattispecie, basate:

- sul principio della protezione della salute umana e dell'ambiente (art. 13); - sul principio di autosufficienza e prossimità, stabilito dall'art. 16, comma 1, secondo il quale "Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili."; - sul principio, stabilito dallo stesso art. 16, comma 2, ultimo periodo, secondo cui "Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006"; - sul considerando (33) delle premesse della stessa direttiva del 2008, secondo il quale "Ai fini dell'applicazione del Regolamento CE n. 1013 del 2006....relativo alle spedizioni di rifiuti, i rifiuti urbani non differenziati di cui all'art. 3, paragrafo 5 dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà";

c) il Catalogo Europeo rifiuti (nella fattispecie CER 19.12.12., rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico per operazioni di recupero R1/R12) e le relative classificazioni interferiscano o meno ed, in caso di risposta positiva, in quali termini e confini, con la disciplina euro-unitaria relativa alla spedizione di rifiuti che, prima del trattamento meccanico, erano rifiuti urbani indifferenziati.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

La III sezione si pronuncia sulla decorrenza degli interessi sulle somme tardivamente percepite a titolo di finanziamenti.

[Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 1 luglio 2020, n. 4194 – Pres. Frattini, Est. Fedullo](#)

L'obbligazione nascente, a carico dell'Amministrazione, per effetto dell'ammissione dell'azienda al godimento del contributo è ascrivibile al novero delle obbligazioni di valuta, con la conseguenza che la decorrenza degli interessi, sia per gli effetti dell'art. 1282 c.c. (cd. interessi corrispettivi) che dell'art. 1224 c.c. (cd. interessi moratori), presuppone l'esigibilità dell'obbligazione, *ergo*, con riferimento alla fattispecie *de qua*, il perfezionamento del titolo genetico della stessa, rappresentato dal provvedimento di concessione del contributo.

A tale conclusione la sezione è pervenuta sulla scorta del noto criterio distintivo, adoperato dal giudice civile (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14573), secondo cui "per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore, occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto, nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che, nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre, nelle obbligazioni di valuta, è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa".

(9)

La III sezione si pronuncia sull'attività di cartomanzia lecita.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 luglio 2020, n. 4189 – Pres. Frattini, Est. Fedullo](#)

Non è vietata, ai sensi dell'art. 121 T.U.L.P.S., l'attività di cartomanzia che non sia esercitata con modalità truffaldine o comunque idonee ad abusare della credulità popolare.

(10)

La IV sezione ricostruisce la *ratio* e i presupposti applicativi dell'istituto del trasferimento del militare per motivi eccezionali.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 giugno 2020, n. 4139 – Pres. Poli, Est. Lamberti](#)

L'istituto del trasferimento per situazioni straordinarie ha natura eccezionale perché consente di derogare alle periodiche procedure di mobilità – che rappresentano la norma per i movimenti del personale del Corpo – nei casi di assoluta gravità, la cui urgenza, delicatezza ed indifferibilità:

- da un lato rende oggettivamente impossibile seguire i tempi e le procedure dell'ordinario *iter*;
- dall'altro giustifica lo scavalco nell'ordine di priorità nei movimenti, favorendo l'interessato a scapito di altri colleghi potenzialmente interessati, in ipotesi in possesso pure di titoli poziori (per anzianità o merito).

L'istituto, più in particolare, richiede che l'esigenza da soddisfare sia connotata da un'oggettiva straordinarietà, da intendersi come effettiva eccezionalità, e che il movimento immediato *extra ordinem* costituisca l'unica possibile modalità per fronteggiare la citata esigenza.

Specularmente, la concessione del trasferimento impinge in una sfera di ampia discrezionalità amministrativa, essendo il frutto di un delicato

bilanciamento di interessi; giova, peraltro, evidenziare che, nell'ambito dell'impiego militare, le esigenze personali e familiari del singolo militare sono strutturalmente recessive rispetto all'interesse del Corpo di appartenenza all'ottimale allocazione sul territorio del personale, quale strumento organizzativo funzionale al migliore soddisfacimento delle attribuzioni istituzionali.

(11)

La IV sezione dichiara inammissibile l'intervento in appello ex art. 97 c.p.a. proposto da soggetto che ha presentato un mero esposto a titolo di "cittadino-contribuente" per contrastare un'edificazione di un opificio industriale e stabilisce i criteri di rideterminazione degli oneri di costruzione per opifici in zone ASI.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 giugno 2020, n. 4134 – Pres. Poli, Est. Lamberti](#)

La IV sezione - nel richiamare i principi stabiliti dall'Adunanza plenaria (cfr. sentenza n. 13 del 30 agosto 2018, § 2.2; da ultimo, v. anche sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, § 4.3, secondo cui "in base a un orientamento del tutto consolidato, nel processo amministrativo l'intervento *ad adiuvandum* o *ad opponendum* può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale"), ha chiarito che la presentazione di un mero esposto (per giunta successivamente all'introduzione del giudizio di appello) da parte di un cittadino contribuente per contrastare un'edificazione di un opificio industriale è insufficiente a differenziarne e qualificarne, ai fini della legittimazione processuale, la posizione sostanziale.

In relazione al provvedimento di determinazione o rideterminazione, in relazione alle singole iniziative edilizie, della misura dei relativi oneri di

urbanizzazione, la IV sezione ha ricordato che lo stesso non ha natura discrezionale, in quanto, benché il contributo *de quo* configuri una prestazione imposta di natura patrimoniale, la quantificazione della relativa misura non costituisce spendita di potere autoritativo, ma esercizio di un diritto di credito sulla base di parametri predeterminati, nell'ambito di un rapporto di natura paritetica. Ne consegue che non ha in radice pregio, con riferimento alla rideterminazione successiva, il riferimento all'istituto dell'autotutela od al divieto di retroattività degli atti amministrativi, proprio perché il rapporto obbligatorio fra privato ed Amministrazione avente ad oggetto la corresponsione del contributo ha natura paritetica e non coinvolge l'esercizio di poteri autoritativi.

La rideterminazione della misura del contributo può essere operata anche a distanza di tempo dal rilascio del titolo e dalla relativa, iniziale quantificazione (purché entro il termine di prescrizione), allorché l'Ente si avveda dell'erroneità dell'iniziale calcolo (vuoi per un vero e proprio errore materiale di calcolo, vuoi per l'adozione di criteri erronei), con l'ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato. La rideterminazione può essere svolta tanto *in bonam* quanto *in malam partem*. In quest'ultimo caso, non è configurabile alcuna lesione dell'affidamento del privato, posto che la rideterminazione si limita ad individuare il corretto ammontare del contributo dovuto *ab initio*; del resto, non è in radice predicabile, in capo al privato, alcun affidamento legittimo ad effettuare un esborso inferiore a quanto stabilito dalle prescrizioni normative, salvo il solo caso della sussistenza di un giudicato in tal senso.

La IV sezione ha concluso che l'obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione è, altresì, stabilito dalla legge con carattere generale e conosce le sole espresse deroghe contemplate dal diritto positivo, fra cui non rientra quella dell'insistenza del cespite su area ASI.

La costruzione di edifici destinati ad attività produttive è già agevolata quanto alla misura del costo di costruzione, di talché il riconoscimento della non debenza degli oneri di urbanizzazione determina un'indebita (in quanto non prevista dalla legge) duplicazione di vantaggi.

(12)

La IV sezione si pronuncia sull'opposizione a decreto di estinzione del giudizio presentata da soggetto avente causa dell'originario appellante

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 giugno 2020, n. 4129 – Pres. Poli, Est. Caponigro](#)

L'opposizione a decreto di estinzione del giudizio presentata da soggetto avente causa dall'originario appellante è inammissibile, qualora sia proposta da un soggetto, non costituito nel processo, che ha assunto la posizione di successore a titolo particolare dell'originario appellante in data successiva alla data di adozione del medesimo decreto di estinzione del giudizio.

Consiglio di Stato – Pareri

(13)

Il Consiglio di Stato ha reso parere sulla deroga all'annullamento *ex tunc* dell'atto impugnato: Piano antincendio della Toscana.

[Consiglio di Stato, sezione I consultiva, 30 giugno 2020, n. 1233 – Pres. Torsello, Est. Neri](#)

La regola dell'annullamento con effetti *ex tunc* dell'atto impugnato può essere derogata allorché, nel caso di atti normativi o generali, l'annullamento dell'atto possa generare una condizione amministrativa di vuoto regolatorio, tale da determinare effetti peggiorativi della posizione giuridica tutelata col

ricorso, nel senso di pregiudicare, anziché proteggere, il bene della vita che l'interessato aspira a conseguire o mantenere.

La sezione ha accolto il ricorso nella parte in cui si considerano paesaggisticamente irrilevanti - e perciò sottratti alla preventiva autorizzazione - tutti gli interventi previsti, omettendo un'adeguata analisi e valutazione dell'impatto paesaggistico, e nella parte in cui la valutazione di incidenza sui siti della rete Natura 2000 interessati dalle misure è carente nell'istruttoria e nelle motivazioni, oltre che corredata da semplici raccomandazioni di buona esecuzione degli interventi prive della consistenza di prescrizioni integrative. La Sezione però - nel particolare caso in esame - consapevole dell'importanza del piano antincendi predisposto dalla Regione e dell'inizio della stagione estiva, innovando la giurisprudenza sul punto, ha differito l'annullamento di 180 giorni per consentire alle amministrazioni l'adozione di un nuovo Piano senza rinunciare alla lotta agli incendi nel periodo estivo. In particolare dovranno essere adottate tutte le misure per mettere in sicurezza il sito e dovranno essere posti in essere gli interventi improcrastinabili e indifferibili relativi ad aree - soprattutto vicine ad insediamenti antropici - che presentano rischi elevati.

Il presente parere sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Normativa ed altre novità di interesse

(14)

[Legge 25 giugno 2020, n. 70](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento

penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, con in calce il testo coordinato. (GU Serie Generale n. 162 del 29-06-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2020.